



Al Presidente del Consiglio Comunale
Consigliere Luciano Bacchetta

MOZIONE

Oggetto: Istituzione del Registro dei “Progetti di Vita” per il riconoscimento dei diritti delle persone fragili

Premesso che:

- Il Comune di Città di Castello accoglie tra i propri utenti numerose persone in condizione di fragilità, che richiedono l'intervento dei servizi sociali e di diversi servizi comunali e che, prima ancora, sono utenti dei servizi amministrativi generali ed istituzionali dell'Ente, in quanto titolari di diritti che il Comune è chiamato a tutelare nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- Ad oggi non esiste un'univoca definizione di “persona fragile”, ma è pacifico che tale categoria comprenda sia persone con disabilità fisica e/o mentale, sia soggetti che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità per molteplici motivi;
- Negli ultimi anni si è sviluppato un ampio dibattito politico e culturale sul tema, che ha condotto all'approvazione della legge n. 112/2016 (“Dopo di Noi”);
- Lo strumento giuridico del *trust* previsto dalla legge 112/2016, pur utile, non affronta in modo organico il tema della valorizzazione dei desideri e delle scelte della persona fragile priva del sostegno familiare, essendo orientato prevalentemente alla tutela del patrimonio e degli aspetti economici. Emerge invece sempre più l'esigenza di strumenti semplici ed efficaci che tutelino la volontà della persona anche in ambiti della vita quotidiana oggi non sufficientemente garantiti;
- La condizione di fragilità, pur affrontata in ambito socio-sanitario, necessita di un approfondimento anche nella cultura giuridica, in particolare nel diritto civile, che riguarda più direttamente la vita quotidiana dei cittadini e può accogliere nuovi ambiti di tutela;
- Con l'art. 404 c.c., istituendo la figura dell'Amministratore di sostegno, il legislatore ha posto l'accento sulle esigenze e richieste di natura non patrimoniale della persona fragile;
- L'art. 408, comma 1, c.c. prevede che il Giudice possa nominare Amministratore di sostegno la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata: tale previsione apre a soluzioni innovative che tengano conto anche dei desideri della persona fragile, consentendo che il genitore, oltre a indicare un soggetto, specifichi anche elementi relativi al “che cosa”, “come”, “dove” e “quando” del Progetto di Vita della persona beneficiaria;
- A livello nazionale si sta consolidando un rilevante dibattito culturale e istituzionale intorno al concetto di “Progetto di Vita” della persona fragile;
- Lo strumento giuridico individuato dal legislatore per le disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico), poi normato dalla legge 219/2017, si basa sul deposito delle dichiarazioni presso il Comune, con obbligo di custodia e tenuta di un apposito registro per garantirne la reperibilità da parte dei soggetti legittimati;
- È pertanto opportuno istituire, presso l'Ufficio di Stato Civile, un registro pubblico dei “Progetti di Vita delle persone fragili”, intesi come documenti nei quali sono illustrate – secondo modalità da definirsi – le necessità, le volontà, le aspirazioni fondamentali e i desideri di persone maggiorenni portatrici di condizioni significative di disabilità o fragilità.

Considerato che:

- Le modalità operative per la presentazione del Progetto di Vita sono definite in un apposito regolamento, allegato al presente atto quale parte integrante;
- Questa Amministrazione è impegnata a sostenere la piena realizzazione della persona umana, nelle sue componenti materiali e morali, riconoscendo nelle persone con disabilità una risorsa e una sfida per l'organizzazione della comunità e per la qualità della convivenza; e a creare condizioni culturali, normative, urbanistiche e sociali che ne favoriscano dignità, partecipazione attiva e inclusione.

Visti:

- i principi generali di cui all'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare il rispetto della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale, della libertà di scelta e dell'indipendenza della persona;
- gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione italiana;
- gli artt. 404 e 408 del Codice Civile.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CITTÀ DI CASTELLO

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- 1) A istituire presso l'Ufficio di Stato Civile, senza maggiori o aggiuntivi oneri per il bilancio comunale, il Registro pubblico dei "Progetti di Vita delle persone fragili", destinato a raccogliere i documenti nei quali sono descritti bisogni, desideri, volontà e aspirazioni fondamentali di persone maggiorenni portatrici di condizioni significative di disabilità o fragilità;
- 2) A sviluppare e consolidare una rete di collaborazioni, anche attraverso enti pubblici, soggetti del Terzo Settore, fondazioni e associazioni, utile al finanziamento del progetto e alla copertura dei costi necessari al suo aggiornamento periodico.

Città di Castello lì 12/01/2026

Il Consigliere Comunale

Gionata Gatticchi – Capogruppo PD



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DEI PROGETTI ESISTENZIALI DI VITA (PEdV)

1 - OBIETTIVI E VALORE DEL PEdV

Il Progetto Esistenziale di Vita (PEdV) è il documento redatto con il pieno coinvolgimento di una persona con disabilità o fragilità, destinato alle seguenti finalità:

- Dare voce, nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, ai desideri, alle aspirazioni e alle abitudini di vita dell'Interessato;
- Rafforzare il diritto all'autodeterminazione, favorendo una vita quanto più possibile piena e soddisfacente nei diversi ambiti dell'esistenza: affetti, quotidianità, benessere, scuola, lavoro, cultura, tempo libero, creatività, residenza, sport, ecc.;
- Contribuire a far emergere il "migliore interesse" della persona fragile attraverso il coinvolgimento di conoscenti ed esperti;
- Garantire che le volontà espresse nel PEdV siano rispettate anche quando la famiglia non sia o non sarà più in grado di assistere quotidianamente la persona interessata.

Il PEdV illustra desideri, abitudini, preferenze e aspirazioni dell'Interessato e ha la finalità di orientare tutti coloro che, nel presente e nel futuro, saranno coinvolti nella sua cura o assistenza.

Una volta depositato, il PEdV ha valore di riferimento nei confronti di tutti gli interlocutori che operano con l'Interessato, affinché ne tengano conto nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.

2 - DEFINIZIONI E SOGGETTI COINVOLTI

Progetto Esistenziale di Vita: Documento che indica desideri, aspirazioni, abitudini, preferenze, idiosincrasie, paure e consuetudini materiali dell'Interessato. Non assume valore di manifestazione di volontà giuridicamente vincolante nei confronti del Comune di Città di Castello.

Interessato: Persona destinataria del PEdV.

Richiedente: Persona che richiede l'avvio della procedura di redazione. Può coincidere con l'Interessato oppure essere un familiare o soggetto legittimato (tutore, curatore, amministratore di sostegno nei limiti dei poteri conferiti).

Commissione: Nominata dal/dalla Sindaco/a. Composta da tre membri con competenze legali, psico-sociali e medico-sanitarie.

Accompagnatore della Procedura (AP): Soggetto individuato dalla Commissione con competenze socio-assistenziali che supporta l'Interessato nella redazione del PEdV.

Ufficio PEdV: Collocato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Città di Castello. Cura ricezione, deposito, custodia e archiviazione del PEdV.

3 – LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL PEdV

- La redazione del PEdV è gratuita e volontaria.
 - Nessun obbligo di legge impone la predisposizione del PEdV.
 - Tutto il percorso si svolge nel pieno rispetto della riservatezza.
 - Se il Richiedente è persona diversa dall'Interessato e quest'ultimo non desidera procedere, prevale sempre la volontà dell'Interessato.
-

4 – REQUISITI PER LA REDAZIONE DI UN PEdV

Per avviare la procedura, l'Interessato deve:

- essere residente o domiciliato nel Comune di **Città di Castello**;
 - avere compiuto 18 anni;
 - essere riconosciuto disabile ai sensi della L. 104/1992, art. 4.
-

5 – PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E DEPOSITO DEL PEdV

Il Comune rende disponibili informazioni e modulistica tramite i propri canali e presso l'Ufficio di Stato Civile.

5.1 – Presentazione della richiesta

L'Interessato o il Richiedente presenta domanda all'Ufficio PEdV allegando:

- dati dell'Interessato e/o del Richiedente;
- luogo preferito per il primo incontro;
- carta d'identità e certificato di residenza;
- atto di nascita (per verificare eventuali tutele o ADS);
- certificazione L. 104/1992 art. 4;
- informativa e consenso privacy (Reg. UE 679/2016).

5.2 – Istruttoria dell'Ufficio PEdV

L'Ufficio:

- verifica completezza e requisiti;
- trasmette via PEC la documentazione alla Commissione.

5.3 – Attività della Commissione

Entro 7 giorni dalla ricezione:

- verifica i requisiti;
- nomina l'Accompagnatore della Procedura (AP), che entro 60 giorni contatta gli interessati.

Se esiste un amministratore di sostegno, curatore o tutore, questi vengono informati.

5.4 – Conduzione degli incontri

- L'AP tiene gli incontri necessari e redige verbali sottoscritti;
- può acquisire eventuali altri progetti socio-sanitari già predisposti (es. progetto UVH);
- può essere nominato un referente di fiducia dell'Interessato.

Il PEdV deve essere completato entro 90 giorni (prorogabili su richiesta motivata).

5.5 – Presentazione alla Commissione

Una volta condivisa la bozza con l'Interessato:

- l'AP trasmette la bozza, unitamente ai verbali, alla Commissione;
- entro 15 giorni viene fissato l'incontro finale.

La Commissione può richiedere chiarimenti o approfondimenti (entro 30 giorni).

5.6 – Sottoscrizione e deposito

- Il PEdV è sottoscritto da Interessato, Commissione e AP.
- Alcune parti possono essere segretate su richiesta dell'Interessato.
- Il PEdV è redatto in due originali: uno all'Interessato, l'altro in plico chiuso depositato presso l'Ufficio di Stato Civile.

Entro 3 giorni la Commissione deposita l'originale presso l'Ufficio, che lo protocolla e lo inserisce nel Registro comunale dei Progetti di Vita.

5.7 – Aggiornamenti

Ogni 3 anni la Commissione può convocare l'Interessato per valutare eventuali aggiornamenti. Il PEdV è sempre modificabile su richiesta dell'Interessato o del Richiedente.

6 – COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI

6.1 – Compiti dell'Ufficio PEdV

- Informare il pubblico;
- ricevere, verificare e trasmettere la documentazione;
- protocollare e custodire il PEdV;

- consentire la visione solo ai soggetti autorizzati;
- tenere il Registro.

Il Comune non assume responsabilità sul contenuto del PEdV, essendo procedimento volontario.

6.2 – Compiti della Commissione

- verificare i requisiti;
- nominare e/o formare gli AP;
- valutare coerenza tra verbali e PEdV;
- fissare incontri;
- sottoscrivere il PEdV;
- depositarlo presso l'Ufficio;
- aggiornare e monitorare i procedimenti;
- mantenere i rapporti necessari con autorità giudiziarie.

6.3 – Compiti dell'Accompagnatore della Procedura

- assistere l'Interessato in tutte le fasi;
- organizzare e documentare gli incontri;
- presentare bozza e verbali alla Commissione;
- partecipare all'incontro finale;
- supportare, se richiesto, l'attuazione del PEdV.

7 – MODIFICHE DEL PEdV

Il PEdV può essere modificato in qualsiasi momento secondo la medesima procedura prevista per la sua redazione iniziale.

8 – GARANTI DEL RISPETTO E DELL'ATTUAZIONE DEL PEdV

I sottoscrittori del PEdV, insieme all'AP e agli eventuali soggetti di tutela (ADS, curatore, tutore), concorrono a garantirne l'attuazione e la coerenza. Nessuna responsabilità ulteriore è loro imputabile relativamente alla realizzazione concreta del contenuto del PEdV.